



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria (2) prima convocazione
Atto N. 36
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2015.

Del 30.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17.10
si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 22.07.2015
trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto
del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	x		SAPOCHETTI LORENA	x	
DAPPI RITA	x		BIANCHI IOLE	x	
ROSSI MAURO	x		MAGGI CRISTIAN		x
MANCINI SILVIA	x		BOCCUCCIA SERGIO	x	
BELTRAMME GIULIO	x		MORONI MARTINA	x	
SACCHI LORENZO	x		CASALI MATTEO	x	
TAURONE MARCO	x		CHIALASTRI GIANLUCA		x
TREDICINI BENITO	x		BARACOCOLI MANILA	x	
PULCINI MASSIMILIANO	x				

Presenti N. 15

Assenti N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano
Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) convocazione,
il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i seguenti
signori: Sapochetti-Bianchi-Casali.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
- (2) Prima o Seconda
- (3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a

- seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/08/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale

dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/08/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2015;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI i decreti in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 e in data 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo, successivamente al 31 maggio 2015 ed in seguito al 30 luglio;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e che il comune non sostenga anche parzialmente la spesa per il ricovero presso gli istituti sopra citati;

VISTO E RICHIAMATO il D.L. 24 gennaio n. 19 convertito con la legge 24 marzo 2015 n. 34 ed in particolare l'art. 1 che ha previsto 1. *A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:*

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ⁽³⁾

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. ;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 30/06/2015, di proposta della variazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: aumento 0,16 % (aliquota 0,56%);
- conferma dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente (aliquota 0,76%);
- variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento 0,14 % per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (aliquota 0,90%);
- variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento 0,28 % (per tutte le altre fattispecie) (aliquota 1,04%);
- conferma dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati (aliquota 0,76%);
- Di incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (esclusa la categoria D/7 alle condizioni di cui sopra) di 0,28 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'1,04 %, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,28% è la quota di competenza comunale;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del Dipartimento competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione: presenti 15, votanti 15, favorevoli 11, contrari 4 (Boccuccia, Moroni, Casali, Baracoccoli)

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

- variazione aliquota prevista per l'abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: aumento 0,16 % (aliquota 0,56%);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente, previa presentazione di apposita dichiarazione (aliquota 0,76%);
- variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento 0,14 % per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (aliquota 0,90%) previa presentazione di dichiarazione;
- variazione aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 : aumento 0,28 per tutte le altre fattispecie (1,04%);
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, (aliquota 0,76%);

2) Di incrementare, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (esclusa la categoria D/7 alle condizioni di cui sopra) di 0,28 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all' 1,04 %, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo

Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,28% è la quota di competenza comunale;

- 3) Di equiparare all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo viene applicata ad una sola unità immobiliare. Per potere usufruire dell'agevolazione, il comodatario dovrà avere la residenza anagrafica e dimora abituale nell'unità immobiliare oggetto dell'assimilazione dal 1 luglio 2013, non essere titolare sul territorio nazionale a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di fabbricati urbani adibiti a civile abitazione e relative pertinenze ed appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui e previa presentazione di apposita dichiarazione.
- 4) Le dichiarazioni per l'utilizzo delle aliquote agevolate di cui sopra dovranno essere presentata entro il termine di versamento del saldo dell'anno d'imposta per il quale si chiede l'agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). Tali dichiarazioni non producono effetti per gli anni successivi.
- 5) di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 8) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Il Consiglio Comunale

Con successiva votazione: presenti 15, votanti 15, favorevoli 11, contrari 4 (Boccuccia, Moroni, Casali, Baracoccoli)

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONS. ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Dappi Rita

F.to Pulcini Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li **19 AGO 2015**



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va